

CAPITOLATO NORMATIVO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA (n.34 lotti) PER LE AZIENDE SANITARIE ED ENTI DELLA REGIONE TOSCANA

Durata ACCORDO: 48 MESI

1 – OGGETTO	3
1.1 – OGGETTO ACCORDO QUADRO	3
1.2 - DEFINIZIONI.....	3
2 – PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE	5
3 – DESTINATARI DELL’ACCORDO QUADRO.....	5
4 – FABBISOGNI E QUADRO ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO	5
5 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO	8
6 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E RELATIVE SPESE	8
7. CAUZIONE A GARANZIA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI	8
8 - CONTRATTI ATTUATIVI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO	9
8.1 – Oggetto e durata del Contratto attuativo.....	9
Gli ordinativi di fornitura potranno avere ad oggetto prodotti facenti parte della categoria merceologica oggetto del lotto aggiudicato, per la quale è stata prevista in gara una percentuale di sconto sul listino depositato agli atti.....	
8.2 - Procedura di adesione e di stipula dei contratti attuativi	10
9 - CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE	11
9.1 -Modalità di esecuzione	11
9.2 – RUP, RES E DEC	11
9.3 - Referente dell’appaltatore	11
9.4 - Caratteristiche della fornitura.....	12
9.5 - Obblighi del fornitore- responsabilità	12
9.6 - Personale Adibito al servizio. Obblighi del fornitore.....	12
9.7 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii	13
9.8 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici	13
9.9 – Fatturazione e pagamenti.....	14
9.10 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari	15
9.11. Revisione dei prezzi	15
9.12 – Penalità.....	16
10 – ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....	16
10.1 – Scioperi e cause di forza maggiore.....	17
10.2 - Verifica di conformità o di regolare esecuzione	17
10.3 - Verifiche di Conformità Aziendali	18
10.4 – Sospensione Contrattuale	18
10.5 - Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore	18
10.6 - Variazioni delle prestazioni.....	18
11 – SUBAPPALTO	18
12 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	19
13 – CAUSE DI RECESSO	20
14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	21

15 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI	21
16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	22
17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	24
18 - FORO COMPETENTE.....	24
19 - NORME DI RINVIO	24
ALLEGATI.....	24

1 – OGGETTO

1.1 – OGGETTO ACCORDO QUADRO

DURATA ACCORDO QUADRO: Quattro (4) anni

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO STIMATO DELL' ACCORDO QUADRO:

€ 62.309.428,50 IVA esclusa

(costi di interferenza, non soggetti a ribasso, pari complessivamente ad € 0,00 I.V.A. esclusa).

Art.1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA (n. 34 lotti) per le Aziende Sanitarie ed Enti della Regione Toscana, la cui realizzazione è regolata ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999, tra Appaltatore ed ESTAR quale Centrale di committenza di Regione Toscana.

La specifica tipologia e le quantità annue presunte sono indicate nell'allegato Capitolato Tecnico Prestazionale.

I prodotti dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Accordo Quadro ha per oggetto la regolamentazione dei contratti specifici che verranno stipulati durante il periodo di durata dello stesso, con le modalità di cui all'art.8.2 del presente Capitolato. In particolare oggetto dell'Accordo Quadro sono le regole relative alla procedura di aggiudicazione delle forniture specifiche in ragione delle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nell'Accordo Quadro.

In nessun caso i contratti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui all'Accordo Quadro.

In nessun caso i contratti attuativi potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura sostanzialmente diversa da quelle di cui al presente Accordo Quadro.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 124, comma 4 della L.R.T. n. 66 del 27/12/2011, i dispositivi medici che nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario regionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa.

1.2 - DEFINIZIONI

Appaltatore/Fornitore/Affidatario: operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e ad eseguire i singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti.

Amministrazioni Contraenti: ciascuno dei soggetti che possono aderire all'Accordo Quadro che predispongono e sottoscrivono Atti di adesione all'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico attraverso la successiva emissione di Ordinativi di Fornitura. I Soggetti che possono aderire al presente Accordo Quadro sono pertanto: gli Enti del Sistema Sanitario **Toscano**. A questi si possono aggiungere altre Amministrazioni Pubbliche, risultanti dall'Elenco che viene pubblicato annualmente dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 che insistono sul

territorio regionale nonché i soggetti individuati all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 che insistono su tutto il territorio nazionale.

Estar: Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale che opera quale Centrale di committenza di Regione Toscana per la sanità

Accordo Quadro: contratto normativo stipulato tra ESTAR ed Appaltatore per la regolamentazione dei rapporti contrattuali stipulati ai sensi degli art.8 e ss. del presente capitolato.

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Aziende o Enti possono utilizzare la presente Accordo Quadro.

Contratto attuativo: contratto con il quale le Amministrazioni Contraenti esprimono la volontà di acquisire la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro. Esso recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell'Accordo Quadro. Il contratto attuativo potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura.

Codice: D.Lgs. 56 del 19.04.2017, D.Lgs. 50 del 18.04.2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

CIG - Codice Identificativo Gara - è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG di ANAC.; esso è unico per ciascun appalto o lotto, consentendo l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti, con riferimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio, di cui all'art.213 del D.Lgs.50/2016 e successive deliberazioni dell'Autorità; esso svolge anche il compito, nell'ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Responsabile del Procedimento (RUP): soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento di ESTAR per lo svolgimento della gara e della gestione dell'Accordo Quadro. Il RUP, in relazione alle attività suddette, svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all'art.31 del D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016.

Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto attuativo di adesione all'Accordo Quadro (RES): soggetto individuato dall'Amministrazione contraente che svolge il ruolo di Responsabile del procedimento per l'adesione all'Accordo Quadro. Il RES svolge le funzioni attribuite al Responsabile del Procedimento come individuate all'art.31 del D.Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

Direttore dell'Esecuzione (DEC): soggetto individuato dall'Amministrazione contraente che aderisce all'Accordo Quadro, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Svolge i compiti attribuiti dal D.Lgs. 50/2016 al Direttore dell'esecuzione relativamente all'adesione in riferimento alla quale assume tale ruolo.

Negozi elettronico: strumento telematico che le Amministrazioni contraenti possono utilizzare per aderire all'Accordo Quadro.

Manifestazione di interesse: il documento presentato dall'Amministrazione contraente, utilizzando possibilmente il negozio elettronico, al RUP per l'autorizzazione all'adesione all'Accordo Quadro

Atto di Adesione: l'atto sottoscritto da un soggetto autorizzato a rappresentare l'Amministrazione

contraente e dal RUP che formalizza l'adesione al presente Accordo Quadro, sulla base del quale verrà effettuato il Contratto attuativo o gli Ordinativi di Fornitura.

Ordinativo di fornitura: è l'atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Fornitore, il quale, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro con Regione Toscana – ESTAR, risulta obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura stesso. L'Ordinativo di Fornitura può costituire il documento contrattuale che formalizza l'accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore e ha la stessa valenza di stipula del contratto attuativo.

Quantitativi presunti dell'Accordo Quadro: quantitativi presunti della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro individuati ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo per l'attribuzione del punteggio economico ed indicati nel Capitolato tecnico prestazionale (Allegato: Quantitativi e Specifiche tecniche).

DURC: documento unico di regolarità contributiva – è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Casa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o da altri appaltatori

2 – PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro di cui all'art. 1 si articolerà nelle prestazioni descritte dettagliatamente nell'Allegato Tecnico al presente Capitolato.

3 – DESTINATARI DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro viene stipulato da ESTAR quale centrale di committenza di Regione Toscana di cui all'art. del D.Lgs .50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 455, della L. 27/12/2006, n. 296, nonché dall'art. 101, comma 1 bis della LGRT n. 40/2005 e successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n.86/2014.

Per tale ragione i destinatari sono le Aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario della regione toscana.

I destinatari sono, **per i primi contatti attuativi, le Amministrazioni Contraenti che hanno fatto pervenire i propri fabbisogni (presunti), riportati nella tabella “fabbisogni” allegata al presente capitolato normativo**

Anche le **estensioni/adesioni/integrazioni** dei singoli contratti attuativi sono consentite, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, da parte di ciascuna Azienda/Ente interessati sempre entro il limite massimo dell'importo previsto dall'Accordo Quadro per il lotto/i di riferimento.

4 – FABBISOGNI E QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO

Il quadro economico totale dell'Accordo Quadro è stimato **in Euro 62.309.428,50 oneri fiscali esclusi**

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno delle Aziende di riferimento per l'accordo quadro ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso dei servizi da parte delle predette Amministrazioni nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro.

Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.

Il quadro economico non è superabile e costituisce il limite massimo aggiudicabile mediante contratti attuativi stipulati secondo le procedure degli artt. 8 e ss del presente Capitolato ai ed sensi dell'art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488

Il quadro Economico è omnicomprensivo ed include eventuali **adesioni, estensioni, integrazioni, proroga così come dettagliatamente riportato:**

LOTTO	Importo annuale complessivo (IVA esclusa) in base ai fabbisogni rilevati (A)	Importo quadriennale (IVA esclusa) in base ai fabbisogni rilevati (B=A*3)	Importo massimo dell'Accordo Quadro (IVA esclusa) per successivi contratti attuativi incluse estensioni/adesioni/integrazioni (C=B*100%)	Importo eventuale proroga semestrale (IVA esclusa) in base ai fabbisogni rilevati (D=A/2)	Totale Quadro Economico (IVA esclusa) (B+C+D)
1	€ 212.685,00	€ 850.740,00	€ 850.740,00	€ 106.342,50	€ 1.807.822,50
2	€ 123.376,00	€ 493.504,00	€ 493.504,00	€ 61.688,00	€ 1.048.696,00
3	€ 46.550,00	€ 186.200,00	€ 186.200,00	€ 23.275,00	€ 395.675,00
4	€ 13.110,00	€ 52.440,00	€ 52.440,00	€ 6.555,00	€ 111.435,00
5	€ 139.650,00	€ 558.600,00	€ 558.600,00	€ 69.825,00	€ 1.187.025,00
6	€ 143.850,00	€ 575.400,00	€ 575.400,00	€ 71.925,00	€ 1.222.725,00
7	€ 112.470,00	€ 449.880,00	€ 449.880,00	€ 56.235,00	€ 955.995,00
8	€ 110.700,00	€ 442.800,00	€ 442.800,00	€ 55.350,00	€ 940.950,00
9	€ 88.720,00	€ 354.880,00	€ 354.880,00	€ 44.360,00	€ 754.120,00
10	€ 99.630,00	€ 398.520,00	€ 398.520,00	€ 49.815,00	€ 846.855,00
11	€ 8.880,00	€ 35.520,00	€ 35.520,00	€ 4.440,00	€ 75.480,00
12	€ 50.940,00	€ 203.760,00	€ 203.760,00	€ 25.470,00	€ 432.990,00
13	€ 241.500,00	€ 966.000,00	€ 966.000,00	€ 120.750,00	€ 2.052.750,00
14	€ 30.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 15.000,00	€ 255.000,00
15	€ 140.300,00	€ 561.200,00	€ 561.200,00	€ 70.150,00	€ 1.192.550,00
16	€ 185.600,00	€ 742.400,00	€ 742.400,00	€ 92.800,00	€ 1.577.600,00
17	€ 62.000,00	€ 248.000,00	€ 248.000,00	€ 31.000,00	€ 527.000,00
18	€ 30.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 15.000,00	€ 255.000,00
19	€ 297.000,00	€ 1.188.000,00	€ 1.188.000,00	€ 148.500,00	€ 2.524.500,00
20	€ 67.500,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 33.750,00	€ 573.750,00

21	€ 81.880,00	€ 327.520,00	€ 327.520,00	€ 40.940,00	€ 695.980,00
22	€ 55.200,00	€ 220.800,00	€ 220.800,00	€ 27.600,00	€ 469.200,00
23	€ 322.560,00	€ 1.290.240,00	€ 1.290.240,00	€ 161.280,00	€ 2.741.760,00
24	€ 202.500,00	€ 810.000,00	€ 810.000,00	€ 101.250,00	€ 1.721.250,00
25	€ 66.000,00	€ 264.000,00	€ 264.000,00	€ 33.000,00	€ 561.000,00
26	€ 147.000,00	€ 588.000,00	€ 588.000,00	€ 73.500,00	€ 1.249.500,00
27	€ 265.600,00	€ 1.062.400,00	€ 1.062.400,00	€ 132.800,00	€ 2.257.600,00
28	€ 446.600,00	€ 1.786.400,00	€ 1.786.400,00	€ 223.300,00	€ 3.796.100,00
29	€ 1.517.000,00	€ 6.068.000,00	€ 6.068.000,00	€ 758.500,00	€ 12.894.500,00
30	€ 470.900,00	€ 1.883.600,00	€ 1.883.600,00	€ 235.450,00	€ 4.002.650,00
31	€ 625.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 312.500,00	€ 5.312.500,00
32	€ 122.820,00	€ 491.280,00	€ 491.280,00	€ 61.410,00	€ 1.043.970,00
33	€ 643.500,00	€ 2.574.000,00	€ 2.574.000,00	€ 321.750,00	€ 5.469.750,00
34	€ 159.500,00	€ 638.000,00	€ 638.000,00	€ 79.750,00	€ 1.355.750,00
TOTALE	€ 7.330.521,00	€ 29.322.084,00	€ 29.322.084,00	€ 3.665.260,50	€ 62.309.428,50

Oneri per la sicurezza: Euro 0 (zero).

BASE D'asta: Come dettagliata nell'Allegato 1 "Quantitativi e Specifiche tecniche" al Capitolato Tecnico Prestazionale

Per ogni singolo lotto l'aggiudicazione avverrà a favore delle Imprese n-1, e comunque fino a un massimo di tre (laddove presenti) e con un minimo non inferiore a due imprese (laddove presenti), risultanti dalla graduatoria del relativo lotto di gara che abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri qualità/prezzo.

L'Accordo Quadro, per ogni singolo lotto, prevede un quadro economico, come definito nel Capitolato Normativo, massimo e non superabile così suddiviso :

- 50% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa prima in graduatoria;
- 30% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa seconda in graduatoria
- 20% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa terza in graduatoria

Nel caso di presenza di due sole offerte valide, ciascun Accordo Quadro viene stipulato con le imprese in graduatorie e prevede un quadro economico, come definito nel Capitolato Normativo, massimo e non superabile così suddiviso:

- 60% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa prima in graduatoria;
- 40% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa seconda in graduatoria

Nel caso di presenza di una sola offerta valida, l'Accordo quadro sarà stipulato con un solo operatore economico.

L'individuazione delle migliori offerte, per tutti i lotti di gara, avviene secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo il punteggio di max 70 punti alla qualità (con punteggio minimo per l'ammissione di 46 punti su 70) e max 30 punti al prezzo.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per ESTAR, per le Amministrazioni Contraenti nei confronti del Fornitore, costituendo il medesimo accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula dei contratti attuativi. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede la stipula di alcun contratto attuativo, in nessuna misura.

L'importo massimo indicato non è in alcun modo vincolante né per l'Estar né per le Amministrazioni Contraenti che, pertanto, non risponderanno nei confronti del fornitore in caso di contratti attuativi che siano complessivamente inferiori a detto importo.

Gli effettivi importi da fornire, pertanto, sono determinati fino alla concorrenza del predetto importo massimo, in base ai contratti attuativi delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano l'Accordo Quadro.

5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro, relativa a ciascun lotto di gara, che verrà stipulata con gli operatori economici aggiudicatari della presente procedura ha una durata di **48 mesi**.

Per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Aziende/Enti potranno chiedere l'adesione all'Accordo Quadro stesso.

Alla data di scadenza dell'Accordo Quadro, il Fornitore, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, sarà tenuto alla prosecuzione del contratto per ulteriori 180 giorni

6 - STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E RELATIVE SPESE

La stipula dell'Accordo Quadro avverrà in una delle forme stabilite dalla legge

Tutte le spese e tasse inerenti la stipula saranno a carico dell'affidatario e dovranno essere versate in sede di stipulazione.

7. CAUZIONE A GARANZIA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

In ragione della stipula dell'Accordo quadro l'Affidatario di ciascun lotto è chiamato, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una cauzione definitiva in favore della ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate a aderire all'Accordo Quadro, a garanzia della relativa esecuzione per un importo complessivo pari al 3% del quadro economico relativo al lotto di riferimento escluso l'importo relativo alla proroga, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché delle riduzioni di cui all'art.93 comma 7 del medesimo decreto, valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti attuativi. In ogni caso la garanzia fideiussoria non potrà essere mai superiore al 10% dell'importo complessivo del Quadro Economico dell'Accordo Quadro escluso l'importo della proroga.

Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva.

La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, il cui importo è indicato nell'Accordo Quadro, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ESTAR e/o delle Amministrazioni Contraenti. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 cod. civ., nascenti dall'Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi (Ordinativi di fornitura).

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Per l'applicazione delle penali, le Amministrazioni Contraenti possono rivalersi direttamente o mediante ESTAR sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti di ESTAR a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte di ESTAR. In caso di risoluzione, la cauzione sarà ripartita in modo proporzionale sulla base dei contratti attuativi stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di ESTAR

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art.103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte del fornitore dei certificati di verifica di conformità del servizio emessi dalle Amministrazioni Contraenti, in riferimento al periodo di avanzamento della esecuzione. Lo svincolo automatico sarà effettuato periodicamente con cadenza semestrale.

Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad essa i certificati di verifica di conformità relativi al periodo di riferimento, ad Estar, ai fini del monitoraggio della cauzione stessa.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, ESTAR ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto il contratto attuativo ai sensi dell'art.12 del presente Capitolato, fermo restando il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso. In caso di risoluzione del contratto attuativo il fornitore incorre nella escussione parziale della cauzione, nella misura del 2% dell'importo contrattuale, è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni .

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale dell'Accordo Quadro. Sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

8 - CONTRATTI ATTUATIVI BASATI SULL' ACCORDO QUADRO

Le seguenti disposizioni disciplinano le procedure che le Amministrazioni Contraenti dovranno seguire per la stipula dei contratti attuativi.

8.1 – Oggetto e durata del Contratto attuativo

ESTAR, l'Azienda interessata, alla luce delle esigenze che dovessero sorgere nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 8.2, stipulerà i contratti attuativi alle medesime condizioni previste nel presente Capitolato e nell'accordo quadro

Il contratto potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura.

A tale scopo, potranno essere oggetto di contratto attuativo le prestazioni indicate all'art. 1 del presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico allegato, nonché quelle meramente accessorie analoghe, complementari e funzionali.

Le richieste potranno riguardare anche una parte delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e, quindi, dall'Accordo Quadro, in relazione alle esigenze dei singoli eventi.

In nessun caso, comunque saranno ammesse richieste concernenti servizi che comportino modifiche sostanziali all'oggetto dell'Accordo Quadro.

Gli ordinativi di fornitura potranno avere ad oggetto prodotti facenti parte della categoria merceologica oggetto del lotto aggiudicato, per la quale è stata prevista in gara una percentuale di sconto sul listino depositato agli atti.

Durata del contratto attuativo:

I contratti attuativi avranno durata massima fino alla scadenza dell'accordo quadro.

8.2 - Procedura di adesione e di stipula dei contratti attuativi

La procedura di stipula dei contratti attuativi avviene utilizzando i mezzi telematici previsti dalla vigente normativa ed in particolare la piattaforma START – Modulo Negozio Elettronico di Regione Toscana. A tale scopo i Fornitori saranno chiamati a qualificarsi sulle piattaforme dedicate ed a fornire a ESTAR e alle Amministrazioni Contraenti, un indirizzo PEC dedicato (anche in via non esclusiva) all'Accordo Quadro ed a dotarsi, qualora sprovviste, di firma digitale.

Ciascuna Amministrazione Contraente procederà alla definizione dell'oggetto del singolo contratto in ragione di quanto stabilito nell'accordo quadro.

ESTAR, previa analisi di compatibilità dell'oggetto contrattuale e della capienza economica, autorizzerà l'**adesione** per i fabbisogni rilevati da ciascuna Amministrazione contraente.

Rimane salvo il diritto di non procedere all'affidamento dei singoli Ordinativi di Fornitura qualora in qualunque momento emergano prezzi sproporzionati rispetto a quelli offerti originariamente o gli stessi presentino scostamenti significativi rispetto ai prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del DL 66/2014. In tali casi l'Amministrazione si riserva il diritto di rivolgersi anche a fornitori estranei all'Accordo Quadro.

L'accordo Quadro contiene le condizioni generali del contratto di fornitura concluso dalle Amministrazioni contraenti con l'emissione degli ordini di fornitura sotto specificati.

I singoli Ordinativi d'appalto sono conclusi a tutti gli effetti tra Aziende/Enti/ESTAR ed il Fornitore, dopo la stipula dell'accordo Quadro, **mediante l'emissione di ordinativi di fornitura**, che conterranno l'esatto quantitativo della fornitura ed il luogo di esecuzione. Detti ordini, se richiesti, dovranno essere trasmessi all'Amministrazione ai fini del monitoraggio dell'intera fornitura.

La somma degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti non potrà essere superiore all'importo massimo dell'accordo quadro indicato al precedente articolo 4.

FORMA CONTRATTUALE: ACCORDO QUADRO CON PIU' APERATORI con aggiudicazione in base a quote

Per ogni singolo lotto l'aggiudicazione avverrà a favore delle Imprese N meno 1 (N-1), e comunque fino a un massimo di tre (laddove presenti) e con un minimo non inferiore a due imprese (laddove presenti), risultanti dalla graduatoria del relativo lotto di gara che abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri qualità/prezzo.

L'Accordo Quadro, per ogni singolo lotto, prevede un quadro economico, come definito nel Capitolato Normativo, massimo e non superabile così suddiviso :

- 50% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa prima in graduatoria;
- 30% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa seconda in graduatoria
- 20% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa terza in graduatoria

Nel caso di presenza di due sole offerte valide, ciascun Accordo Quadro viene stipulato con le imprese in graduatorie e prevede un quadro economico, come definito nel Capitolato Normativo, massimo e non superabile così suddiviso:

- 60% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa prima in graduatoria;

- 40% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa seconda in graduatoria
Nel caso di presenza di una sola offerta valida, l'Accordo quadro sarà stipulato con un solo operatore economico.

Verranno stipulati contratti attuativi tenendo conto delle quote percentuali di cui sopra, sulla base delle esigenze cliniche rappresentate dai Professionisti utilizzatori, fino al raggiungimento della quota percentuale massima prevista per lo specifico contratto.

9 - CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

9.1 -Modalità di esecuzione

Fermo restando quanto precisato all'art.1 e nel capitolato tecnico prestazionale, il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento aziendale per l'esecuzione e del Direttore dell'Esecuzione, laddove nominato.

L'avvio dell'esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale per l'esecuzione, potrà essere formalizzata in apposito verbale.

ESTAR/Azienda/Ente definirà tempi e modi per l'effettuazione delle verifiche di conformità secondo il proprio ordinamento.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva l'Azienda dovrà trasmettere all'Amministrazione il certificato di verifica di conformità finale

9.2 – RUP, RES E DEC

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) cura lo svolgimento della gara fino alla stipula dell'Accordo Quadro nonché alla gestione delle adesioni.

Il Responsabile dell'esecuzione nominato dagli Enti/aziende/ESTAR che aderiscono all'Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dalle linee guida ANAC n. 3/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto specifico e alla sua rendicontazione al termine della loro esecuzione.

In particolare, vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento della fornitura, se del caso contesta alla ditta i disservizi/forniture, applica le penali e propone la risoluzione all'Amministrazione nella figura del responsabile del procedimento.

Lo stesso autorizza l'avvio dell'esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici, nei termini e modi indicati nella normativa regionale ed ogni funzione ad esso demandata dalla normativa vigente.

Il Responsabile della Esecuzione, inoltre, autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti, l'esecuzione anticipata del contratto.

Verrà nominato, nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016 (e per il SSR anche nel DPGRT n.3R/2014), un Direttore dell'esecuzione cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

I nominativi del Responsabile dell'Esecuzione e del DEC saranno indicati nel contratto. Per gli Enti del SSR l'individuazione dei soggetti da nominare saranno applicate le regole di cui agli artt.5 e 6 del citato DPRGT 3/R/2014.

9.3 - Referente dell'appaltatore

I Fornitori devono nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo al RUP e al RES delle Amministrazioni Contraenti, prima dell'inizio del servizio/fornitura. Il Responsabile dell'attività costituisce l'interfaccia del fornitore nei confronti di Estar e le Amministrazioni Contraenti.

Il Responsabile dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica. Il Responsabile dell'attività sarà responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il R.E.S. e con i funzionari dell'Amministrazione Contraente deputati al controllo dell'andamento della fornitura. Su richiesta specifica del RES/DEC il fornitore avrà l'obbligo di presenziare agli incontri di cooperazione e di coordinamento.

9.4 - Caratteristiche della fornitura

Le forniture richieste dovranno essere svolte con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia nonché dall'Allegato Tecnico e dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

9.5 - Obblighi del fornitore- responsabilità

E' a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. La fornitura, che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penalità previste.

E' fatto obbligo al fornitore di mantenere ESTAR/Amministrazioni Contraenti sollevate ed indenni, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti degli stessi Estar/Amministrazioni Contraenti.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire ESTAR/Amministrazioni Contraenti del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 24 h dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

9.6 - Personale Adibito al servizio. Obblighi del fornitore.

I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che presteranno servizi nei settori e nelle strutture delle Amministrazioni Contraenti, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio stesso.

Il Fornitore ed il suo personale/collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e alle attività svolte dalla Amministrazione Contraente, durante l'espletamento del servizio/fornitura.

Il Fornitore inoltre si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda che richiede il servizio/fornitura.

In particolare il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

- vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale
- consegna immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, alle Strutture competenti previste dalle Amministrazioni Contraenti
- segnali subito agli organi competenti dell'Amministrazione Contraente ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio/fornitura
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio/fornitura
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia
- rispetti il divieto di fumare
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori in orario di espletamento del servizio/fornitura oggetto della presente procedura.

Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Amministrazione Contraente da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

La presenza dello Specialist in sala operatoria, previa autorizzazione (a validità annuale) dei nominativi delle persone appartenenti alle ditte aggiudicatrici che svolgono tale ruolo, ottenuta dalla Direzione Aziendale del Presidio Ospedaliero, sarà consentita su chiamata del Direttore dell'Unità Operativa di Cardiologia di competenza.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Affidatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Affidatario medesimo o da

una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Il Fornitore dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizi/forniture, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta di Estar/Amministrazioni Contraenti la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione Contraente neanche a titolo di risarcimento danni

Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi..

9.7 - Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

I rischi presenti nell'Ente/Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nelle "Informazioni sui rischi presenti in Azienda" pubblicato sul sito aziendale, che fa parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)".

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione delle condizioni espone nel presente articolo.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della Ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel DUVRI perfezionato dall'Ente/Azienda ove viene svolto l'appalto

9.8 - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento/Etico dei dipendenti pubblici

Il Fornitore, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico, dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

I Codici di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti aderenti, verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi contratti attuativi.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso

a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alle Amministrazioni Contraenti aderenti comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

9.9 – Fatturazione e pagamenti

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dall'Amministrazione secondo il proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/20012.

Qualora si tratti di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art.4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art.100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011.

Il termine decorre, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione degli art.111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati.

In ogni caso la fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.

Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell'ordine di riferimento **ed il codice CIG indicato nell'ordine**, dovrà essere intestata all'Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti.

A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55.

Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: "fatturazione elettronica: informazione ai fornitori"

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello Sdl al sistema del cliente dell'ESTAR e/o delle Aziende. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l'indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda.

Le informazioni sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.it

Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata:

codice tipo: "DMX", con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione (1- Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assemblato)

codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009).

Per effetto della L.190/2014 che dispone l'applicazione dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S"(scissione pagamenti).

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico)

L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

L'Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art.30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Resta fermo quanto previsto all'art.30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di DURC negativo.

Nel caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

9.10 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente accordo quadro verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alle Aziende interessate entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo. Il Fornitore è tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione contraente eventuali variazioni relative ai conti correnti già comunicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Accordo quadro, il Fornitore è tenuto ad indicare il CIG derivato risultante dagli Atti di Adesione delle Amministrazioni contraenti nelle corrispondenti fatture emesse e bonifici effettuati.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al RUP dell'Accordo Quadro, alla Amministrazione Contraente ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto attuativo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di assicurare la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs n.231/2007/Estar/Azienda interessata, quale pubbliche amministrazioni, provvederanno ad effettuare le relative verifiche per l'individuazione e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette, come previsto dagli artt. 10,41,66 del suddetto decreto, sulla base degli indici di anomalia di cui al DM 25.9.2015

9.11. Revisione dei prezzi

Decorsi i primi 12 mesi dall'avvio del contratto, è facoltà dell'Appaltatore o di ESTAR chiedere una revisione dei prezzi.

In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'Appaltatore o da ESTAR

L'adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come sopra riportato, relativa ai dodici mesi precedenti il mese della richiesta.

Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

Con riferimento alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si potrà procedere alla risoluzione unilaterale (ai sensi dell'art. 1467 Codice Civile) dell'Accordo Quadro con il Fornitore che non accetta la revisione dei prezzi, nel caso in cui l'istanza sia inoltrata da parte dell'Amministrazione e motivata da eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi contrattuali, con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

9.12 – Penalità

Le penalità sono indicate nel relativo articolo del Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, anticipata per fax, o tramite PEC.

La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Ditta aggiudicataria, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario o, solo in assenza di questi ultimi, sulla cauzione definitiva di cui al precedente articolo, che dovrà essere integrata dalla Ditta aggiudicataria senza bisogno di ulteriore diffida.

Qualora per tre eventi consecutivi, vengano contestate all'aggiudicatario gravi inadempienze che richiedano l'applicazione di penalità, su indicazione del RES, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del singolo Fornitore contestato, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore nell'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuale maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni dell'aggiudicatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.

L'aggiudicatario sarà comunque responsabile delle sanzioni (p. es. multe) a carico dell'Amministrazione contraente per inadempimenti causati dal mancato rispetto delle normative vigenti da parte dell'aggiudicatario stesso.

10 – ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento dell'Amministrazione

Contraente per la esecuzione (RES) e del Direttore della Esecuzione (DEC), laddove nominato. L'avvio della esecuzione, autorizzata dal RES potrà essere formalizzata in apposito verbale firmato dalle parti interessate.

ESTAR potrà procedere ad effettuare controlli a campione sull'andamento delle verifiche di conformità tenute dalle Amministrazioni Contraenti che hanno aderito all'Accordo Quadro. I controlli avranno ad oggetto sia gli aspetti relativi agli elementi essenziali previsti dal capitolato di gara, sia gli aspetti relativi agli elementi rinvenibili nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno costituito oggetto di valutazione qualitativa.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva ciascuna Amministrazione Contraente che ha aderito all'Accordo Quadro dovrà trasmettere al RUP certificato di verifica di conformità finale del servizio svolto.

10.1 – Scioperi e cause di forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.

L'Appaltatore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare alle Amministrazioni Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio. Le Amministrazioni Contraenti non corrisponderanno il minor servizio erogato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'Appaltatore non avrà svolto il servizio, le Amministrazioni Contraenti effettueranno le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggiore.

10.2 - Verifica di conformità o di regolare esecuzione

Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o il RES o suo delegato, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

A seguito dell'attività di controllo le Amministrazioni Contraenti potranno emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con le stesse Amministrazioni Contraenti, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il Referente dell'Appaltatore e le Amministrazioni Contraenti, concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio/fornitura..

Il DEC, ove nominato, predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal RES – nel caso in cui il DEC non sia nominato il certificato di conformità verrà firmato dal RES. A margine del certificato di conformità viene emesso il certificato di pagamento.

Si rimanda, inoltre, a quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

10.3 - Verifiche di Conformità Aziendali

Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Amministrazioni Contraenti in relazione alle rispettive prestazioni del servizio/fornitura, ESTAR può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle Strutture interessate. Ove, in relazione alla singola prestazione, il direttore dell'esecuzione (DEC) abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle Amministrazioni Contraenti le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento della fornitura di cui trattasi, l'Amministrazione Contraente può disporre **la risoluzione del contratto attuativo** stipulato con l'affidatario. ESTAR potrà procedere, conseguentemente, ad affidare la fornitura ad altro fornitore con le modalità previste, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente. Si rimanda, inoltre, a quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

10.4 – Sospensione Contrattuale

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea delle attività prestazionali indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RES.

Il RES ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RES.

10.5 - Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RES.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto attuativo e quindi delle situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni dello stesso direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

10.6 - Variazioni delle prestazioni

L'Amministrazione Contraente, per esigenze connesse allo svolgimento delle forniture del presente accordo quadro e nell'ordinativo di fornitura emesso, può richiedere variazione delle attività ivi previste.

Fermo restando la possibilità da parte delle Amministrazioni Contraenti di attivare la procedura per l'adesione all'Accordo Quadro, nel caso in cui una fra queste che abbia già aderito all'Accordo Quadro e abbia emesso ordinativi di fornitura, ha la necessità di richiedere lo svolgimento di prestazioni oggetto del presente capitolato, aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste per un importo superiore al 20% dell'originaria adesione, deve richiedere al RUP la verifica della disponibilità finanziaria dell'Accordo Quadro. Acquisito il parere favorevole emette un nuovo ordinativo di fornitura che si qualifica come atto aggiuntivo all'originario e quindi acquisisce un nuovo CIG derivato.

11 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non potrà sub-appaltare, nemmeno in parte, il servizio/fornitura oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso ESTAR

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto della specificità del servizio/fornitura/fornitura in questione. La quota parte subappaltabile non deve superare il 30% dell'importo complessivo del contratto attuativo.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR/Amministrazioni Contraenti delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- il subappaltatore non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'Amministrazione Contraente copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Il fornitore è obbligato a trasmettere alla Amministrazione Contraente, tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti del Fornitore.

Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

12 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascuna Amministrazione contraente, ove riscontri inadempienze, nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di Fornitura, rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico e Normativo procede con l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 8.11 del presente Capitolato Normativo.

Le Amministrazioni contraenti comunicano al RUP, l'ammontare delle penali applicate e le relative motivazioni.

Ciascuna Amministrazione contraente che ha applicato, in un periodo di 12 mesi, al Fornitore penalità per tre inadempienze/ritardi come definite dal Capitolato tecnico Prestazionale procede con la comunicazione allo stesso che al verificarsi di una ulteriore infrazione attiverà la procedura individuata al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la risoluzione del relativo contratto.

Ciascuna Amministrazione contraente qualifica l'applicazione delle penali per un importo pari al 10% del relativo Ordinativo di Fornitura come grave inadempimento; al verificarsi della suddetta ipotesi procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del relativo contratto.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione di diritto del relativo contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando al fornitore un termine di 15 giorni per adempiere nei seguenti casi:

- ritardo nell'erogazione del servizio rispetto alla data prevista nell'Ordinativo di fornitura;
- accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o concordati;

- mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Amministrazione Contraente per lo svolgimento delle prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato Normativo, anche contenute nel Piano Dettagliato degli Interventi, mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l'esecuzione del servizio tese a porre rimedio a inadempienze contestate.

Ciascuna Amministrazione contraente procede con la risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- mancato superamento del periodo di prova ai sensi del presente Capitolato Normativo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
- nel caso in cui le prestazioni vengano effettuate da altro operatore economico che non sia stato autorizzato dalla Stazione Appaltante a svolgere attività in subappalto.

ESTAR qualifica quale grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro l'applicazione, da parte delle Amministrazioni Contraenti, di penalità pari al 10% dell'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro; in tali casi si procede ai sensi del comma 3, dell'art. 108, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione dell'Accordo Quadro.

ESTAR procede con la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche se relativamente ad una Amministrazioni Contraente;
- svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le amministrazioni contraenti.
- nei casi previsti al precedente art. 9.11 – Revisione dei Prezzi

In caso di risoluzione, ESTAR procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni relativi alla risoluzione suddetta, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

13 – CAUSE DI RECESSO

Estar /Amministrazioni Contraenti per quanto di loro interesse e competenza, potranno recedere dall'Accordo Quadro nonché dai singoli Contratti attuativi qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte dell'Accordo Quadro o di singoli contratti.

E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro nonché dei singoli Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad ESTAR il diritto a risolvere l'Accordo Quadro, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Impresa del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, (per variazione di distribuzione commerciale, fusione di Imprese, cessione-acquisizione di nuova Impresa ecc.), al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre l'atto autorizzativo.

L'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'aggiudicatario dovrà indicare:

- Motivazione della cessione;
- Ciascun prodotto oggetto della cessione stessa, specificandone la descrizione ed il codice come risultano dall'offerta economica, nonché il numero e l'anno della delibera di aggiudicazione di riferimento;
- Dichiarazione di mantenimento delle preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura;
- Copia dell'atto di cessione o fusione.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'Impresa originariamente aggiudicataria e dell'Impresa subentrante.

L'Impresa aggiudicataria sarà responsabile di eventuali disservizi provocati alle Aziende da omesse o inesatte informazioni circa quanto sopra: in tali casi sarà passibile dell'applicazione delle penali previste dall'art. 9.12 del presente capitolato in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

Questa Amministrazione formalizzerà l'atto autorizzativo della cessione della fornitura previo accertamento del consenso dell'Impresa subentrante circa i prodotti segnalati dall'Impresa originariamente aggiudicataria.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi/forniture e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 106, c.1 l.d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In caso di consorzi o RTI, si applica quanto previsto dall'art. 48 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti, si applica la disciplina di cui all'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

15 - VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

ESTAR, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata per la stipula dell'Accordo Quadro, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all'ulteriore documentazione relativa ai requisiti generali e speciali. Estar potrà procedere ai controlli con cadenza almeno semestrale sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori parti dell'Accordo Quadro.

Resta comunque fermo che i Fornitori parti dell'Accordo Quadro hanno l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi richiesti per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, ciò al fine di consentire di non richiedere in sede di ordinativo o contratto attuativo (e, segnatamente, nella Documentazione amministrativa) detta documentazione, in quanto già resi

disponibili.

In particolare, ciascun Fornitore parte dell'accordo quadro ha l'obbligo di:

- A) comunicare immediatamente ad Estar ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni rese a corredo dell'offerta presentata;
- B) trasmettere Estar la Dichiarazione Sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con cadenza semestrale a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata (comprese eventuale proroga).

16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), ESTAR fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento : i dati forniti vengono acquisiti da Estar, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da ESTAR ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa dell'accordo quadro stesso. Tutti i dati acquisiti da Estar potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Estar potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato da Estar anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- alle Amministrazioni Contraenti che procederanno alla stipula dei contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro;
- al personale di Estar o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza all'Ufficio Studi interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a Estar in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anti Corruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite i siti internet, del sito Estar www.estar.toscana.it e della piattaforma START <https://start.toscana.it>

Diritti del concorrente interessato: Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti

i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Sarà fatto obbligo al fornitore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle Amministrazioni Contraenti interessate.

In particolare il fornitore dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Estar

Relativamente ai contratti attuativi

Alle stesse Amministrazioni Contraenti, titolari dei contratti attuativi, sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del servizio/fornitura prestato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc.. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione di ciascuna Amministrazione Contraente.

Con la stipula del contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti destinatarie del servizio, in qualità di titolari del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designano formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento". Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Alla Ditta, quale responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

- designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio/fornitura oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, ai sensi dell'art. 9 lettera a) del Codice Privacy, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza previste nell'allegato B del Codice Privacy, nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore ai sensi dell'art. 36 dello stesso;
- adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- consentire alle Aziende i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
- restituire, alla scadenza del contratto attuativo o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto delle Amministrazioni Contraenti.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, ciascuna Amministrazione Contraente ha facoltà di richiedere ad Estar la risoluzione del contratto, fermo restando che la Ditta è tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alle singole Aziende o a terzi.

17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa, nei confronti della Amministrazione contraente, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti della Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto .

18 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra il committente ed il fornitore parti dell'Accordo Quadro - così durante l'esecuzione come al termine dei contratti attuativi, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica - che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la vigente normativa.

In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a tutte le disposizioni vigenti che regolano l'attività di vigilanza e correlate per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

DUVRI

Capitolato Tecnico Prestazionale e suoi allegati.